

CONTENZIOSO

Omesso esame e inammissibilità del ricorso in Cassazione

di Caterina Bruno



Il vizio di **omesso esame** circa un **fatto decisivo** per il giudizio che è stato **oggetto di discussione** tra le parti ha sostituito, modificandola, la previsione di cui al previgente **motivo di impugnazione** per cassazione **dell'articolo 360 n. 5) c.p.c.** che, anteriormente alla modifica ad opera del **D.L. 83/2012**, statuiva la possibilità di **impugnare la sentenza di appello "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"**.

La **modifica normativa**, volta a limitare l'accesso all'ultimo grado di giudizio ai soli **vizi di legittimità**, circoscrive il **controllo sulla motivazione** che può affliggere la sentenza di merito impugnata ai soli fatti che risultino decisivi e che siano stati oggetto di **discussione tra le parti**.

L'**obiettivo della novella** è quella di **limitare sconfinamenti** nel giudizio di fatto **inammissibili** in sede di legittimità.

L'**articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.**, nella sua attuale formulazione, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'**omesso esame** di un **fatto storico, principale o secondario**, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di **discussione tra le parti** e abbia **carattere decisivo**, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato **un esito diverso della controversia**.

Ciononostante, sovente la **Corte di Cassazione** si è trovata di fronte alla necessità di ribadire la portata e l'applicabilità della **censura di cui all'articolo 360 n. 5) c.p.c.**, ad esempio chiarendo che l'omesso esame di **elementi istruttori** non integra, di per sé, **il vizio di omesso esame** di un fatto decisivo qualora **il fatto storico**, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le **risultanze probatorie** esaminate (**Cassazione, Sezioni Unite n. 8053/2014**).

Sotto altro profilo la Cassazione ha inteso chiarire che questo vizio **può integrarsi** solamente in presenza dell'omessa **valutazione di una questione di fatto**, non potendo essere oggetto di

censura **l'omesso esame di una questione giuridica**.

È tale, ad esempio, l'omessa valutazione dei **fatti costitutivi** del diritto controverso.

Ad esempio **la natura giuridica**, privatistica o pubblicistica, di un bene **non è un fatto**, ma una qualificazione giuridica, una valutazione alla stregua di **criteri giuridici**.

Essendo **le questioni di diritto estranee** all'ambito di applicazione **dell'[articolo 360, comma 1, n. 5\), c.p.c.](#)**, per "fatto" decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti si intende "un **preciso accadimento** o una **precisa circostanza** in senso **storico-naturalistico**" (Cassazione, n. 21152/2014), un dato materiale, un **episodio fenomenico** rilevante (Cassazione, Sezioni Unite n. 5745/2015).

Analogamente **non costituiscono "fatti"**, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex **[articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.](#)** **le argomentazioni o deduzioni difensive** (Cassazione, n. 14802/2017); **gli elementi istruttori**; una moltitudine di fatti e circostanze, o il **"vario insieme dei materiali di causa"** (Cassazione, n. 27415/2018).

Di recente la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 1049/2022**, ha richiamato l'attenzione anche sulle **conseguenze in termini di condanna** che la statuizione di **inammissibilità del ricorso** promosso può comportare, quali il **raddoppio del versamento del contributo unificato** previsto dall'**[articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002](#)**.

Nella fattispecie all'esame della Corte la contribuente lamentava con il proprio ricorso di legittimità **l'omessa considerazione** da parte della CTR delle **risultanze di una perizia asseverata** prodotta in giudizio idonea a dimostrare la riconducibilità alla categoria catastale A/7 dell'immobile oggetto di accertamento di una **maggiore rendita catastale** da parte dell'Ufficio che lo aveva riqualificato come A/8.

Orbene, i giudici di legittimità dopo aver ribadito che la **perizia stragiudiziale** costituisce un **mero argomento di prova** e non un "fatto" decisivo per il giudizio ai sensi dell'**[articolo 360 n. 5\) c.p.c.](#)**, ha ritenuto che la ricorrente, **sotto l'apparente deduzione del vizio** di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio **mirasse**, in realtà, ad una non consentita **rivalutazione dei fatti storici** operata dal giudice di merito. Per tale ragione la Corte ha **dichiarato inammissibile il ricorso** e condannato la ricorrente oltre che alla **refusione delle spese di lite**, anche al **versamento del doppio** del contributo unificato a cagione della **proposizione di un ricorso inammissibile**.

La *ratio* di tale norma è **sanzionatoria e compensativa**: sotto il **profilo sanzionatorio** l'obiettivo è di **scoraggiare le impugnazioni dilatorie** o pretestuose; sotto il **profilo compensativo** tramite il versamento del doppio del contributo unificato si vogliono **ristorare i costi** del vano funzionamento **dell'apparato giudiziario** o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Cassazione, n. 5955/2014).